



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

R.G./V.G. n. 1305/2018

Il G.D. Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L.3/2012 presentata dalla Sig.ra **ELISABETTA BOVINA**, [REDACTED] (C.F. BVNLBT69C52A944O), residente a [REDACTED]
[REDACTED]

ha emesso il seguente

DECRETO

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9, L. n. 3/2012;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, co. 2, L. n. 3/2012, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

verificato che la ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012 e che non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, co. 2, L. n. 3/2012, mediante Proposta o Piano del Consumatore;

vista la proposta basata su uno schema liquidatorio con cessione dei beni, più precisamente la vendita dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO), [REDACTED]

[REDACTED] a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.07.2009 dall'ex coniuge della ricorrente, iscritta a favore di Banca di Bologna Credito Cooperativo Soc. Coop., nel quale l'istante figura quale "terzo datore di ipoteca";

rilevato che la ricorrente, in qualità di "terzo datore di ipoteca" non è personalmente obbligato con il creditore Banca di Bologna Credito Cooperativo Soc. Coop., questo Giudice, con decreto del 2.03.2018, fissava udienza per il 16.05.2018, per chiarimenti ed integrazioni a riguardo;



tenuto conto che, in sede di udienza tenutasi in data 16.05.2018, il Gestore della Crisi esibiva il contratto di mutuo stipulato in data 24.07.2009, nel quale la ricorrente, Sig.ra Elisabetta Bovina, risulta essere non solo terza datrice di ipoteca ma debitrice in solido delle somme oggetto del contratto in qualità di fidejussore;

rilevato che non parrebbero sussistere motivi palesi, oggettivi e noti che possano far intendere che le ipotesi di realizzo dei beni da liquidare non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come prospettata;

rilevato che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012, la documentazione presentata dai ricorrenti appare sufficientemente completa in relazione all'istanza di liquidazione del patrimonio;

verificata l'assenza di atti in frode nei confronti dei creditori negli ultimi cinque anni;

tenuto conto che è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che l'attendibilità dei dati nonché della documentazione fornita dalla ricorrente sono stati confermati nella relazione ex art. 9, co. 3, L. n. 3/2012, redatta dal Gestore della Crisi in forma collegiale, composto dagli Avv.ti Davide Di Giovine, Angela Bossone e Antonietta Germani;

visto l'art. 14-*quinquies* della L. n. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio della Sig.ra **ELISABETTA BOVINA**,

[REDACTED] (C.F. BVNLBT69C52A944O), [REDACTED]
[REDACTED]

nomina liquidatori, ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, co. 2, L. n. 3/2012, gli Avv.ti Davide Di Giovine, Angela Bossone e Antonietta Germani, già nominati Gestori della Crisi in forma collegiale, con domicilio unico eletto nello studio dell'Avv. Davide Di Giovine, sito in Bologna, Via Valverde n. 32;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate i proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che ai sensi dell'art. 14 ter, co. 6, lett b), non sono compresi nella liquidazione gli stipendi e i salari della Sig.ra ELISABETTA BOVINA;

ordina la trascrizione del presente decreto nei relativi registri a cura dei Liquidatori;

dispone che il presente decreto sia da intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

ordina la pubblicazione della proposta e del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it;



ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore

Bologna, il 17.05.2018

Depositato in Cancelleria
18 MAG. 2018



Assistente Giudiziario
Liliana Capodiferro

Il Giudice Delegato
Dott. Maurizio Azzori